REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI | BARI, 31 DICEMBRE 2010 | N. **195** ***suppl.***

Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 19
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia".

Pag. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 19

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2
Modifica all'articolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

1. Il comma 1 dell'articolo 72 (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione) della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è sostituito dal seguente:

"1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall'Unione europea o dallo Stato, comprese le eventuali quote di cofinanziamento regionale, sono introitati al bilancio corrente con imputazione, per i trasferimenti vincolati, all'originario capitolo di entrata e riassegnati, per l'eventuale riutilizzazione, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente e, per le quote di cofinanziamento regionale, a dedicati capitoli di entrata che alimentano, ai fini della successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, il fondo di cui all'articolo 54. La riassegnazione delle somme è disposta con deliberazione di Giunta regionale. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.".

TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I
Disposizioni tributarie

Art. 3
Addizionale regionale IRPEF per l'anno 2011

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizio-

Art. 43
Modifica all'articolo 40 della l.r. 10/2007

1. Le funzioni del Commissario liquidatore del Consorzio Volontario Interprovinciale per la Valorizzazione dei Trulli e delle Grotte con sede in Martina Franca (TA) sono prorogate sino al 31 dicembre 2011.

Art. 44
Istituzione del fondo regionale per lo sport di cittadinanza

1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti), è istituito il "Fondo per lo sport di cittadinanza" destinato a finanziare i progetti volti a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e a favorire la pratica sportiva per tutti e tutte.

2. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di competenza del Servizio sport per tutti e utilizzato secondo le procedure della l.r. 33/2006, ha una propria dotazione finanziaria definita annualmente dal bilancio regionale e finanzia i progetti afferenti le attività motorio-sportive e ludico-ricreative proposti dalle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), iscritte al registro regionale istituito dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosciute quali enti con finalità assistenziali e aventi finalità di carattere prevalentemente sportivo.

3. I progetti definiti a garantire lo sport di cittadinanza sono finalizzati a:

a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;

b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;

c) promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;

d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;

e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario e ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;

f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

g) promuovere e organizzare un'attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

Capo VIII
Disposizioni in materia di relazioni istituzionali

Art. 45
Risorse necessarie al funzionamento del Servizio relazioni esterne

1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-programmatico all'Assessorato al "Sud e federalismo" e la piena operatività del Servizio relazioni esterne, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 00.05.01, il capitolo di spesa 5010, denominato "Spese per il funzionamento del Servizio relazioni esterne", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.